



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 51/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDIA ONE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “VIDEO ONE”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 37, COMMI 1 E 4, NONCHE’ DELL’ART. 36-BIS, COMMA 1,
LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN
COMBINATO DISPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3,
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 5-BIS, COMMA 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COMBINATO DISPOSTO CON
L’ART. 9, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50
DEL 15 GENNAIO 1992 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 32 ANNO 2016-PROC. 7/17/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n.265/15/CONS del 28 aprile 2015 recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle*

disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, ha provveduto all'acquisizione delle registrazioni ed al monitoraggio dei palinsesti mandati in onda dalle ore 00:00 del 20 giugno 2016 alle ore 24:00 del 26 giugno 2016 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Video One*” della società Media One S.r.l., con sede legale in Bagheria (PA), P.zza Vittorio Emanuele n. 23.

Il citato Ispettorato territoriale, con nota prot. n. 166653 del 13 ottobre 2016 indirizzata al CO.RE.COM. Sicilia, dopo aver analizzato le registrazioni dei programmi trasmessi da “*Video One*” al fine di verificare, tra l'altro, l'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, ha rilevato quanto segue:

- in tutte le giornate sottoposte a monitoraggio, durante il notiziario “*Media News*” di durata inferiore a 30 minuti, vengono inserite varie interruzioni pubblicitarie in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- nel periodo sottoposto a monitoraggio il servizio di media audiovisivo “*Video One*” ha mandato in onda messaggi pubblicitari senza le dovute segnalazioni: in tutte le giornate esaminate molti messaggi pubblicitari risultano privi della dicitura “*pubblicità*” o detta scritta risulta sovrimpressionata solo all'inizio della trasmissione ed a volte gli spot non vengono distinti dal resto della programmazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- in tutte le giornate sottoposte a monitoraggio, nel corso di due televendite, l'informazione sul diritto di recesso non viene fornita o è presente solo all'inizio in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 3, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni in combinato disposto con l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992 e successive integrazioni;
- in data 20 giugno 2016 alle ore 21.07.05, in data 22 giugno 2016 alle ore 19:04:19 ed in data 23 giugno 2016 alle ore 18:58:20, durante il programma “*Live movida one sound*” vengono inseriti *break* - definiti erroneamente *sponsor* dal conduttore

all'inizio del programma - senza alcuna segnalazione, configurandosi l'ipotesi di comunicazione commerciale occulta, proibita dall'art. 36-bis comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/2005 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

- in tutte le giornate sottoposte a monitoraggio, durante la trasmissione "*Magicsan*" risulta difficoltosa la lettura della dicitura "*televendita*" che, pur essendo presente durante l'intera trasmissione, è costituita da caratteri di stampa piccolissimi in violazione dell'art. 36-bis comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/2005, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento CONT.N./32/ANNO2016/N°PROC.61566/2016 del 14 dicembre 2016, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Media One S.r.l. la presunta violazione dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la presunta violazione dell'art. 36-bis comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/2005, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni ed ancora la presunta violazione dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, nonché la presunta violazione dell'art. 5-bis, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni in combinato disposto con l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992 per il mancato rispetto degli obblighi previsti per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video One*" nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 20 giugno 2016 e le ore 24:00 del 26 giugno 2016.

2. Deduzioni della società

La società Media One S.r.l. - cui il citato atto di contestazione CONT. N./32/ANNO 2016/N°PROC.61566/2016 del 14 dicembre 2016 risulta notificato in pari data - nel termine assegnato dal CO.RE.COM. Sicilia non ha fatto pervenire alcuna richiesta di audizione né memoria o scritto difensivo riguardo ai fatti rilevati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n. 7418 del 13 febbraio 2017, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

Al riguardo, si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva quanto segue:

- in tutte le giornate sottoposte a monitoraggio, durante il notiziario “*Media News*”, di durata inferiore a 30 minuti, vengono inserite varie interruzioni pubblicitarie prive della prescritta segnalazione riportante la dicitura “*pubblicità*” e non distinte dal resto della programmazione (ad es. il notiziario andato in onda dalle ore 15:23 alle ore 15:40 del 20 giugno 2016 è interrotto da comunicazioni commerciali alle ore 15:31 ed alle ore 15:37, il notiziario andato in onda dalle ore 20:05 alle ore 20:26 del 21 giugno 2016 è interrotto da comunicazioni commerciali alle ore 20:14 ed alle ore 20:22, il notiziario andato in onda dalle ore 20:03 alle ore 20:25 del 22 giugno 2016 è interrotto da comunicazioni commerciali alle ore 20:18, il notiziario andato in onda dalle ore 08:01 alle ore 08:21 del 26 giugno 2016 è interrotto da comunicazioni commerciali alle ore 08:10 ed alle ore 08:18);
- in tutte le giornate sottoposte a monitoraggio, nel corso di alcune televendite, l’informazione sul diritto di recesso non viene fornita o è presente solo all’inizio (ad es. le televendite mandate in onda in data 20 giugno 2016 alle ore 16:46, in data 21 giugno 2016 alle ore 16:50, in data 22 giugno 2016 alle ore 10:23, in data 23 giugno 2016 alle ore 16:49, in data 24 giugno 2016 alle ore 16:41, in data 25 giugno 2016 alle ore 18:27 ed in data 26 giugno 2016 alle ore 16:45);
- durante il programma “*Live movida one sound*” mandato in onda in data 20 giugno 2016 alle ore 21:07, in data 22 giugno 2016 alle ore 19:04 ed in data 23 giugno 2016 alle ore 18:58, vengono più volte inserite, senza alcuna segnalazione, comunicazioni commerciali, che sebbene definite “*sponsor*” dal conduttore, recano esplicita presentazione dei prodotti pubblicizzati e riferimenti specifici di carattere promozionale alle imprese produttrici, non potendo pertanto essere in alcun modo qualificate come sponsorizzazioni ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni e rimanendo sottoposte agli obblighi previsti per la trasmissione di pubblicità che prevedono l’inserimento sullo schermo di una scritta chiaramente leggibile atta a rendere riconoscibile la natura delle comunicazioni commerciali mandate in onda;
- come rilevato dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello Sviluppo Economico, la trasmissione “*Magicsan*” è identificata, per la sua intera durata, da una scritta in sovrimpressioni recante la dicitura “*Televendita*” che, sebbene per esigenze di carattere grafico sia costituita da caratteri di ridotte dimensioni, risulta idonea ai fini della riconoscibilità da parte del telespettatore della natura delle comunicazioni commerciali mandate in onda;

RITENUTO, per l’effetto, in relazione ai fatti oggetto di contestazione, non doversi procedere nei confronti della società Media One S.r.l. all’irrogazione della sanzione amministrativa per inosservanza, nel corso della trasmissione “*Magicsan*” delle disposizioni contenute nell’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/2005 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, altresì, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT.N./32/ANNO 2016/N°PROC.61566/2016 del 14 dicembre 2016 limitatamente alla violazione da parte della società Media One S.r.l. delle disposizioni di cui all'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver inserito, durante il notiziario "*Media News*", di durata inferiore a 30 minuti, varie interruzioni pubblicitarie, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/2005, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per aver più volte inserito nel corso della trasmissione "*Live movida one sound*", pubblicità senza la prescritta segnalazione, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-*bis*, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992 e successive modifiche per non aver fornito l'informazione sul diritto di recesso nel corso di alcune televendite mandate in onda nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 20 giugno 2016 e le ore 24:00 del 26 giugno 2016, dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Video One*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Media One S.r.l. deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, che sono avvenuti nell'arco di una intera settimana di programmazione e della circostanza per la quale, comunque, la condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici per la Società;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose delle infrazioni rilevate;

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la Società non ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative si osserva che la stessa, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Media One S.r.l., relativo all'anno 2015, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/2005, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-*bis*, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992 e successive modifiche nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 20 al 26 giugno 2016) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media One S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Video One*" con sede in Bagheria (PA), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/2005, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-*bis*, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP

e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992 e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 51/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 51/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi